PROROGA AL 30 GIUGNO 1942-XX DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937-XV, N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 2

I piroscafi che al 30 giugno 1942-XX si trovassero in corso di viaggio per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

Versione in vigore dal 12 settembre 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga al 30 giugno 1942-XX del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Legge 4 luglio 1941, n. 849
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-al-30-giugno-1942-xx-del-r-decreto-legge-28-aprile-1937-xv-n/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato · Art. 2